



ALLEGATO A alla Dgr n. 996 del 29 giugno 2016

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO) E PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CONSORTILE "VENETA AGROENERGIE – SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A R.L." – COMUNI DI VOLPAGO DEL MONTELLO E GIAVERA DEL MONTELLO (TV):

1. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere favorevole condizionato espresso da ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso, pervenuto con nota protocollo n. 90990 del 7 marzo 2016, ossia:
 - a. sia effettuata una verifica post operam dei livelli di rumorosità dell'impianto; verifica dei livelli acustici effettuata conformemente alla DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 (http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/docs/rumore/DDG_ARPAV_n3_del_29-01-08.pdf);
2. Rispettare le prescrizioni espresse nel parere del Comune di Volpago del Montello trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 150154 del 28 marzo 2011, ossia:
 - a. sia previsto un imboscamento ripariale e di mascheramento dell'impianto anche lungo il confine ovest del previsto sedime dell'impianto;
 - b. le stesse piantagioni, presenti e di progetto, dovranno essere adeguatamente mantenute anche in futuro;
 - c. sia attuata una compensazione ambientale, in caso di approvazione del progetto, che preveda la realizzazione da parte della Società di un impianto fotovoltaico (di almeno 10 Kwp) per una delle scuole del comune.
3. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere favorevole del Comune di Giavera del Montello (TV), pervenuta con nota protocollo n. 1337 del 3 gennaio 2011, ossia:
 - a. prevedere un imboscamento ripariale e di mascheramento dell'impianto anche lungo il confine nord-est del mappale n° 12 del foglio 19 del medesimo comune.
4. Rispettare i contenuti dell'"atto unilaterale per la realizzazione di opere di manutenzione stradale finalizzate alla realizzazione di impianto di produzione di biogas di origine agricola" redatto in data 28 marzo 2011 e registrato a Treviso il 30 marzo 2011 al n. 5795/1T;
5. Rispettare i contenuti dell'"atto unilaterale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp nell'ambito del procedimento per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da biogas di origine agricola" redatto il 3 novembre 2011 e registrato a Treviso il 3 novembre 2011 al n. 12585, Priv. S. 3^a.
6. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte della Amministrazione Provinciale di Treviso, ossia:
 - a. sia installato un sistema di allarme al fine di rilevare eventuali fuoriuscite di liquidi dalle vasche di contenimento delle acque meteoriche e di dilavamento;
 - b. sia certificata la tenuta delle vasche di contenimento dell'acqua meteorica e di dilavamento;
 - c. copia del documento sia inviata alla Amministrazione Provinciale di Treviso.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta dell'Azienda ULSS n. 8 Asolo pervenuto con nota protocollo n. 94036 del 24 febbraio 2011.
8. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte di ARPAV, Dipartimento di Treviso, ossia:
 - a. a impianto a regime sia ricondotto il tenore di sostanza secca della miscela nei digestori a valori compatibili con la tecnologia adottata a umido. Controllare il parametro relativo alla sostanza secca al fine di garantire una percentuale idonea per la conduzione della digestione anaerobica con la tecnologia adottata ad umido;
 - b. adottare le opportune soluzioni tecniche per mantenere il contenuto di azoto della miscela nel range ottimale per evitare condizioni di tossicità e comunque siano monitorati i parametri C/N e

- concentrazione di azoto all'interno del digestore al fine di verificare il corretto andamento del processo di digestione anaerobica;
- c. a lavori ultimati, siano inviati telematicamente ad ARPAV, Dipartimento di Treviso i dati relativi al rispetto della normativa sulle "Terre e rocce da scavo" .
9. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, pervenuto con nota protocollo n. 169308 del 7 aprile 2011, ossia:
- a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
- b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
- c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
- d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
- e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
- f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
- g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero delle Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
- h. l'esercizio delle linee M.T. inferiori a 100 kv dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
10. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotti) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici;
- b. uffici, spogliatoi e servizi;
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli

effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

15. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto della società Agrimec, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 17 giugno 2011, al n. 7454, serie 3-atti privati);
 - b. materiale fecale non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2351, priv. s.f.);
 - c. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 19 febbraio 2014, al n. 2323, priv. s.f.);
 - d. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2354, priv. s.f.);
 - e. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2356, priv. s.f.);
 - f. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 5 marzo 2014, al n. 3096, serie 3-atti privati);
16. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. materiale fecale di origine bovina, palabile di origine pari a 7.280 t/anno e non palabile pari a 1.120 t/anno (contratto società Agrimec);
 - b. materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 400 t/anno;
 - c. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 2.035 t/anno;
 - d. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 2.000 t/anno;
 - e. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 500 t/anno;
 - f. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 800 t/anno.
17. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV), ad ARPAV (Dipartimento provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS n. 8 Asolo (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
19. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
20. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Volpago del Montello (TV) e al Comune di Giavera del Montello (TV);
21. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
22. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
23. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Volpago del Montello (TV) e al Comune di Giavera del Montello (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Amministrazione provinciale di Treviso la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso

dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

24. Inoltrare mediante invio telematico, ad ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso, a lavori ultimati, i dati relativi al rispetto della normativa sulle “Terre e rocce da scavo”.
25. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia “ritorno energetico sull'investimento energetico”, calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 0,778 MW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
26. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
27. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
28. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
29. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
30. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
31. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri – e ai limiti – previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT	150 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

32. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
33. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
34. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
35. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

36. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
37. Predisporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
38. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
39. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
40. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
41. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibili per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1150/2011 (tab. MAS).
42. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
43. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
44. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Volpago del Montello (TV), al Comune di Giavera del Montello (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
45. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
46. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
47. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
48. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione) e al Comune di Volpago del Montello (TV), al Comune di Giavera del Montello (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di dismissione dell'impianto.
49. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e la Legge Regionale 6 settembre 1991, n. 24. In particolare per le opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

50. In relazione al precedente punto, rispettare le condizioni e i termini della polizza cauzionale n. 81269354 del 27 aprile 2012 e relativo allegato B, stipulata con la compagnia di assicurazioni “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” sino al 27 aprile 2017.

Si prescrive, altresì, alla società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.” il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (protocollo n. 132767 del 16 marzo 2011).